MODULARIO P.C.M. - COMM. G. 23



Commissariato del Governo per la Provincia di Erento

Segreteria Area I tel. 0461/204485-204453 – fax 0461/204429 e-mail <u>prefetto.pref_trento@interno.it</u>

Prot. n. 2013/658/ 7991 /Area I

Trento, 10 maggio 2013

Alla Presidenza della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige di TRENTO

Alla Presidenza della Giunta Provinciale di <u>T R E N T O</u>

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia di Trento LORO SEDI

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di TRENTO

Agli Uffici ed Enti Pubblici della Provincia Autonoma di Trento LORO SEDI

e, p.c.

Al Signor Dirigente l'Ufficio Amministrativo della Sede Coordinata di Trento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Largo Porta Nuova, 9 TRENTO

Al Signor Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini Via Torre Verde, 21 TRENTO

OGGETTO: D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Ulteriori chiarimenti.

Di seguito alla circolare n. 2013/658/2403/Area I del 12 febbraio 2013 con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative, ai fini di

MODULARIO P.C.M. - COMM, G. 23



Commissariato del Governo per la Trovincia di Erento

Segreteria Area I tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429 e-mail <u>prefetto.pref_trento@interno.it</u>

un'omogenea applicazione delle nuove disposizioni antimafia sul territorio nazionale, si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti, pervenuti anch'essi dal Ministero dell'Interno.

Va innanzitutto evidenziato che per quanto concerne l'effettuazione delle verifiche prescritte dall'ultimo comma dell'art. 85 del Codice Antimafia nei confronti dei "familiari conviventi", si osserva che in tale categoria deve ritenersi incluso "chiunque conviva" con la persona sottoposta ad accertamento – analogamente a quanto già previsto dalla disciplina degli effetti delle misure di prevenzione e, segnatamente, dall'articolo 67, comma 4, del Codice – i cui dati anagrafici dovranno essere qui comunicati dai soggetti indicati dall'art. 83, commi 1 e 2, del Codice.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'importanza di una rigorosa applicazione, da parte anche delle Amministrazioni richiedenti, delle misure di semplificazione contemplate dal Codice Antimafia relativamente al rilascio dei provvedimenti in parola.

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni dell'art. 89 **che consente all'operatore economico interessato di autocertificare**, con le forme stabilite dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, **l'assenza delle cause ostative** ex art. 67 nei seguenti casi, allorquando non è prescritto il rilascio dell'informazione antimafia:

- contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA;
- attività private sottoposte al regime del silenzio-assenso di cui alla tabella C annessa al D.P.R. n. 300/1992.

Si evidenzia che nei casi appena elencati l'autocertificazione costituisce la modalità ordinaria di attestazione dei requisiti morali in discorso; resta fermo che le Amministrazioni destinatarie possono attivare *ex post* idonee forme di controllo che, secondo quanto previsto dall'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, possono

MODULARIO P.C.M. - COMM. G. 23



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Segreteria Area I tel. 0461/204485-204453 – fax 0461/204429 e-mail <u>prefetto.pref_trento@interno.it</u>

essere attivate anche a campione, oltre che, naturalmente, in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità della auto-attestazioni.

Evidentemente, trattandosi di misure di semplificazione e considerato che la richiesta di controllo delle autocertificazioni ex art. 89 del Codice, costituiscono una richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, si fa affidamento sulla collaborazione di tutti gli Enti coinvolti affinché le richieste di controllo avvengano in coerenza con tale principio.

Si ritiene utile, nell'occasione, informare che, al fine di snellire e velocizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia ed altresì in linea con una logica attenta di contenimento delle spese, è stata individuata un'apposita casella di PEC <u>sicurezza.comgovtn@pec.interno.it</u> ove potranno essere trasmesse le richieste di documentazione antimafia. Tale casella, presidiata da personale addetto, consentirà di visionare la relativa pratica in tempo reale, interloquendo da subito con l'Ente richiedente, ove si renda necessario un qualsiasi chiarimento o integrazione. Evidentemente, le richieste inoltrate a mezzo PEC non richiedono il successivo invio tramite posta.

Contestualmente e per le stesse finalità illustrate, si pregano codesti Enti, all'atto dell'inoltro della richiesta di documentazione antimafia, ove non avvenga per via telematica, di voler indicare una casella PEC, al fine di consentire a quest'Ufficio di scansionare le comunicazioni antimafia e di trasmetterle con lo stesso mezzo.

Nel confidare sul sempre maggior utilizzo dello strumento telematico, si prega di voler utilizzare la casella PEC indicata (e non altre di questo Commissariato del Governo) per non vanificare le finalità descritte.

Si fa riserva di eventuali, ulteriori indicazioni.

IL COMMISSARIÓ DEL GOVERNO

SP/nc

I:\A - AREA I\ANTIMAFIA\CIRCOLARI\NUOVO CODICE ANTIMAFIA\CIRCOLARI ENTI AF CODICE ANTIMAFIA ULTERIORI INDICAZIONI.doc

ENTI APPALTANTI NUOVO